



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 22 Novembre 2010

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

Prot. n. 317/2010

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI**

Oggetto: Circolare prot.n. EM 5552/18301 del 29/10/2010 - "indennità di missione e lavoro straordinario per conduzione di automezzi - chiarimenti."

La presente in merito alla circolare di cui in oggetto, a firma del Capo del Corpo, ing. Pini, attraverso la quale si è inteso fornire chiarimenti e interpretazioni circa l'applicazione dell'art.28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo siglato il 24/04/2002.

Si esprime perplessità e contrarietà rispetto a quanto contenuto nella circolare in oggetto la quale, di fatto, limita notevolmente l'ambito di applicazione dell'istituto contrattuale, e, la cui applicazione sta già ingenerando notevole confusione e disorientamento.

È del tutto evidente infatti, che sempre più spesso a causa delle enormi carenze negli organici, l'onere di garantire il servizio, con aggravio del lavoro straordinario, ricade sul personale che è chiamato con sempre maggiore frequenza a sopperire alla pesante situazione dei Comandi Provinciali con sistematiche sostituzioni di personale in altre sedi.

Forse all'amministrazione è sfuggito il fatto che quando un vigile del fuoco viene inviato in trasferta per effettuare sostituzioni di personale, l'uso dell'autovettura non è solo **"funzionale al trasporto del dipendente"**, ma è **"obbligatoriamente funzionale anche al trasporto del vestiario, equipaggiamento ed attrezzature da intervento e protezione individuale necessarie al servizio"**, le quali, come è noto, hanno una consistenza in volume non indifferente e non possono essere trasportate con i mezzi pubblici, a meno di non voler far ridere i cittadini.

A questo proposito si rappresenta che già con la nota del 2 febbraio 2004, prot. 262/13701, dell'Ufficio coordinamento e relazioni esterne, la stessa Amministrazione era già intervenuta interpretando in modo diametralmente opposto lo stesso art. 28, lett. f, chiarendo che lo stesso **"deve essere applicato a tutti i casi di trasferta del personale autista dei mezzi vf senza alcuna limitazione"**.

Per queste ragioni, la scrivente O.S. CONAPO al fine di porre fine alla confusione che sta già provocando difformità di comportamenti nei Comandi Provinciali chiede che **venga ritirata la circolare di cui in oggetto e ripristinata la corretta interpretazione, già da tempo fornita ed applicata nei comandi, o almeno in subordine, nell'attesa dell'interpretazione, integrata dai chiarimenti richiesti relativi alla necessità di trasporto di DPI ed attrezzature.**

Si chiede inoltre, per il futuro, che in ogni occasione in cui vi sia la necessità di applicazione, e/o interpretazione degli accordi sindacali, che l'Amministrazione promuova preliminarmente un confronto con le O.S. al fine di individuare soluzioni per quanto possibile condivise e finalizzate ad evitare il contenzioso.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni in merito e si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Roma, 29 OTT 2010

Prot. n. EM SSSC
18301

SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F. LORO SEDI

SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F. LORO SEDI

e, per conoscenza,:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
S E D E

Oggetto: **Indennità di missione e lavoro straordinario per conduzione di automezzi -
Chiarimenti**

In relazione a talune richieste di chiarimenti circa il trattamento economico del personale comandato in missione con utilizzo di un automezzo del Corpo, si rende necessaria una fondamentale precisazione.

Si premette che sul disposto dell'art. 28 - comma 1), lett. f) - del C.C.N.L. (integrativo del 24.5.2000), laddove recita "nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo", la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha più volte sancito che il compenso per lavoro straordinario, nel caso di attività lavorativa prestata oltre l'orario di servizio nelle località dove si svolge la missione, va corrisposto soltanto allorché si tratti dello svolgimento, con applicazioni assidua e continuativa, di un servizio istituzionale strettamente collegato alle mansioni normalmente svolte nel corso del lavoro ordinario del dipendente, restando conseguentemente esclusa la valutazione come lavoro straordinario del periodo di tempo impiegato per gli spostamenti necessari.

Al dipendente inviato in missione non compete pertanto il diritto al compenso per lavoro straordinario per il periodo di tempo comprendente il viaggio, in quanto quest'ultimo non è da considerarsi lavoro effettivo. Il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario. L'attività lavorativa è solo quella effettiva, **non anche** il tempo necessario per raggiungere la località di missione: per quest'ultimo, infatti, è prevista una diversa indennità, commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso, che è quindi soddisfattiva dell'onere dello spostamento.

Cite p.c

Una corretta applicazione del citato art. 28 impone in definitiva di ritenere retribuibili come lavoro straordinario le ore di viaggio di andata e ritorno per la missione ove si tratti di servizio prestato oltre il normale orario, se e in quanto autorizzato, solo nel caso di dipendenti aventi proprio le mansioni di guida ed, in generale, quando la conduzione del mezzo sia funzionale al trasferimento del macchinario e non allorché l'automezzo sia funzionale al trasporto del dipendente.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pini)



CONVAP

